



No. reg. 601.21010.006 (traduzione)

Relazione dell'Ufficio di revisione

***alle commissioni delle finanze delle Camere federali
e all'Assemblea federale***

***Consuntivo della Confederazione Svizzera
(conto della Confederazione)
per l'anno 2021***

Relazione dell'Ufficio di revisione sul conto annuale

In base all'articolo 6 della legge federale sul controllo federale delle finanze (LCF) abbiamo svolto la revisione del consuntivo (conto della Confederazione) presentato al Parlamento dal Consiglio federale nel messaggio del 30 marzo 2022, costituito da conto economico, conto di finanziamento, bilancio, conto dei flussi di tesoreria, conto degli investimenti, documentazione del capitale proprio, attestazione delle riserve da preventivo globale e allegato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (volume 1 «Rapporto sul Consuntivo 2021», parte B «Conto annuale della Confederazione», pagina 119 a 224). Redigiamo rapporti separati sui conti annuali dei conti speciali „Fondo per l'infrastruttura ferroviaria“ (FIF) e „Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato“ (FOSTRA), pubblicati nella parte D, destinati alle Commissioni delle finanze delle Camere federali e all'Assemblea federale. Sul Fondo per il supplemento rete viene altrettanto redatto un rapporto separato.

Responsabilità del Consiglio federale

Il Consiglio federale è responsabile dell'allestimento del conto della Confederazione in conformità alle disposizioni legali. Questa responsabilità comprende la concezione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all'allestimento del conto della Confederazione che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Consiglio federale è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità del Controllo federale delle finanze in qualità di Ufficio di revisione

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto della Confederazione sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto della Confederazione non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto della Confederazione annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto della Confederazione contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento del conto della Confederazione, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto della Confederazione nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Elementi alla base del giudizio di revisione con limitazione

Il conto della Confederazione 2021 è gravato da spese per casi di rigore per un totale di 4,2 miliardi di franchi. Quasi 3 miliardi di franchi sono stati registrati su istruzione dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) tramite la registrazione di conti passivi con un impatto sul finanziamento. Tuttavia, i cantoni non hanno ancora fatturato la Confederazione. Pertanto sarebbe stato corretto riconoscere queste spese come delimitazioni contabili passive. Registrandoli come debiti, quasi 3 miliardi di franchi sono stati soggetti al freno all'indebitamento e imputati al conto di ammortamento. Questo non sarebbe stato possibile con il riconoscimento come delimitazioni contabili passive. La registrazione nella spesa 2021 è fondamentalmente corretta. La registrazione nel freno all'indebitamento e l'addebito al conto di ammortamento sono anch'essi fondamentalmente corretti, ma avrebbero dovuto avvenire solo nell'anno 2022. Tale procedura è quindi giudicata non conforme alla legge. Il risultato dei finanziamenti 2021 è sottostimato di 3 miliardi di franchi. Le relative disposizioni legali della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) sono cambiate a partire dal 1° gennaio 2022. Esse saranno applicate per la prima volta nel conto della Confederazione 2023. Un'applicazione anticipata delle disposizioni legali modificate non è possibile.

Dal 2017 la variazione dell'accantonamento per il futuro recupero dell'imposta preventiva è stata rilevata non solo nel conto economico, ma anche nel conto di finanziamento. Il conto di finanziamento mostra il risultato dei finanziamenti sulla base delle uscite e delle entrate (art. 7 della legge federale sulle finanze della Confederazione, RS 611.0). Accantonamenti

non sono considerati come uscite ed entrate. L'inclusione del scioglimento dell'accantonamento nel conto di finanziamento 2021 non è pertanto conforme alla legge federale sulle finanze della confederazione. In merito a questa valutazione, a partire dal conto della Confederazione del 2017, vi sono divergenze di opinione con l'AFF. Questa differenza verrà eliminata con l'entrata in vigore della modifica della legge sulle finanze per la ottimizzazione della gestione delle finanze pubbliche (19.071 Oggetto del Consiglio federale). Il risultato dei finanziamenti 2021 è sottostimato di 5,1 miliardi di franchi.

Giudizio di revisione con limitazione

A nostro giudizio, il conto della Confederazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è conforme alla legge svizzera e alle disposizioni dell'articolo 126 della Costituzione federale sulla gestione finanziaria (freno all'indebitamento), ad eccezione degli effetti dei fatti descritti nel paragrafo «Elementi alla base del giudizio di revisione con limitazione».

Richiami d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sul capitolo 8, cifra 83/48 «Accantonamenti per tasse a destinazione vincolata». Si afferma che non sono stati fatti accantonamenti per rimborsi in sospeso dai prelievi a destinazione vincolata che ammontano a circa 397 milioni di franchi. Questo riguarda principalmente la tassa sugli oli minerali e la tassa sul CO₂. Il saldo del finanziamento speciale è sovrastimato di questo importo. Questi accantonamenti saranno creati per la prima volta nel conto della Confederazione 2023, quando saranno attuate le modifiche della legge federale sulle finanze della Confederazione per semplificare e ottimizzare la gestione finanziaria.

Richiamiamo inoltre l'attenzione sul capitolo 7, cifra 71 «Valutazione della situazione patrimoniale e del debito» e sul capitolo 8, cifra 82/28.4 «Fondi speciali con conti speciali» nell'allegato del conto della Confederazione. Si afferma che il conto della Confederazione non fornisce una valutazione completa della situazione patrimoniale e del debito della Confederazione. Ciò richiederebbe anche la considerazione delle attività e passività dei fondi esternalizzati (ossia FOSTRA e FIF). Senza l'esternalizzazione del FIF, il capitale proprio del conto della Confederazione sarebbe inferiore di 5,8 miliardi di franchi. La procedura scelta è conforme ai requisiti legali.

In relazione alla fattispecie il nostro giudizio di revisione non è limitato.

Paragrafi relativi ad altri aspetti

Senza limitare il nostro giudizio di revisione, richiamiamo l'attenzione sulle seguenti fattispecie:

L'imposta federale diretta (IFD) viene imposta e riscossa dai cantoni e poi versata alla Confederazione. Nel 2021 ammontava più di 25 miliardi di franchi. Ai sensi dell'art. 104a della legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11, LIFD), gli organi cantonali indipendenti di vigilanza finanziaria sono responsabili della verifica annuale della regolarità e della

legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e della consegna della quota federale. La verifica viene effettuata con un ritardo di un anno fiscale e un controllo materiale delle tassazioni è escluso. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e il CDF ricevono un rapporto sulle verifiche effettuate. Come previsto dalla legge, il CDF deve basare il suo lavoro su questi rapporti e non ha alcuna autorità per verificarne la validità o la corretta applicazione della legge.

Relazione in base ad altre disposizioni

In base alla legge sul controllo delle finanze (RS 614.0, LCF) il Controllo federale delle finanze è indipendente e non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.

Conformemente alla legge sul controllo delle finanze e allo Standard svizzero di revisione 890, confermiamo l'esistenza di un sistema di controllo interno per l'allestimento del conto annuale concepito secondo le direttive del Consiglio federale.

Nonostante la restrizione presentata al paragrafo «Elementi alla base del giudizio di revisione con limitazione», raccomandiamo di approvare il consuntivo della Confederazione Svizzera (conto della Confederazione) per l'anno 2021. Questo perché, a causa dell'imminente attuazione delle modifiche della legge federale sulle finanze della Confederazione per semplificare e ottimizzare la gestione finanziaria, tali registrazioni saranno consentite nel conto della Confederazione 2023. Inoltre, la prassi di registrare le variazioni degli accantonamenti per l'imposta preventiva è stata approvata dal Parlamento a partire dal conto della Confederazione 2017.

Raccomandiamo inoltre di approvare le eccedenze del credito di 623,9 milioni di franchi e di deliberare la creazione di nuove riserve per 427,9 milioni di franchi.

Berna, il 30 marzo 2022

CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE